

DECRETO 11 febbraio 1988 n.8 (pubblicato il 17 febbraio 1988)

Testo Unico delle disposizioni legislative relative al diritto allo studio.

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Viste le Leggi 2 Dicembre 1982 n.110 e 11 Dicembre 1987 n.146; su
conforme parere del Congresso di Stato in data 8 febbraio 1988;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente
Testo Unico delle disposizioni legislative relative al Diritto
allo Studio.

TITOLO I DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 1

A norma dell'art. 2 della Legge 30 luglio 1980 n.60 e allo scopo di contribuire a garantire ai giovani della Repubblica l'esercizio del diritto allo studio, lo Stato predispone i servizi di cui alla presente Legge, così articolati:

- a) assegno di studio;
- b) contributo libri;
- c) prestito sulla fiducia;
- d) borse di studio;
- e) gruppi studio-lavoro.

Tali strumenti tendono a garantire il diritto allo studio come diritto al conseguimento di capacità professionali individuali e come mezzo per lo sviluppo sociale, culturale, economico e civile della Repubblica.

I benefici previsti dalla presente legge non si applicano a coloro che hanno compiuto il 35° anno di età.

TITOLO II ASSEGNO DI STUDIO E CONTRIBUTO LIBRI

Articolo 2 (1)

L'assegno di studio è attribuito ai cittadini e ai residenti, a condizione che nel territorio della Repubblica non sussistano corsi di istruzione identici a quello per il quale l'assegno è richiesto, e che frequentino fuori territorio:

- a) gli studi universitari, gli studi parauniversitari di durata non inferiore ai tre anni;
- b) i corsi di istruzione secondaria che conferiscono titolo valido per l'ammissione agli studi universitari, i corsi di istituti artistici, di formazione professionale, pubblici o legalmente parificati, di durata non inferiore ai due anni, ed ai quali si accede con la licenza della scuola media inferiore;
- c) i corsi dei Conservatori Statali di Musica.

I corsi di formazione professionale di cui alla lettera b) sono indicati annualmente dalla Consulta della Formazione Professionale entro il mese di giugno precedente l'anno scolastico per il quale si erogano i benefici di cui alla presente Legge.

I titoli di studio rilasciati devono essere riconosciuti validi secondo la prassi, gli accordi, i trattati e le convenzioni fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati o per atto unilaterale della Repubblica di San Marino.

Articolo 3

Per poter conseguire l'assegno di studio è necessario dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) effettiva residenza nel territorio;

- 2) regolare iscrizione ed ammissione sia per il primo anno che per gli anni successivi ai corsi di studio previsti al precedente Art. 2 e, per gli studenti universitari e parauniversitari, aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio per l'anno decorso;
- 3) essere titolari di reddito familiare procapite, di cui alla tabella del successivo Art. 4 della presente Legge, e/o non esercitare attività di lavoro stabile e continuativo per oltre 6 mesi durante l'anno.

Articolo 4 (2)

L'assegno di studio di cui al precedente Art. 2, per gli studenti che frequentano sedi non quotidianamente raggiungibili, viene erogato in forma scaglionata, tenendo conto dell'ammontare del reddito familiare annuo procapite, sulla base della seguente tabella:

1° scaglione: reddito familiare annuo procapite fino a L.10.000.000 ASSEGNO DI STUDIO L.2.100.000

2° Scaglione: reddito familiare annuo procapite fino a L.13.333.333 ASSEGNO DI STUDIO L.1.400.000

3° Scaglione: reddito familiare annuo procapite fino a L.16.666.666 ASSEGNO DI STUDIO L.700.000

Agli studenti di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo 2, compresi gli studenti che frequentano scuole nel territorio, verrà corrisposto, con le modalità ed alle condizioni espresse dal successivo Art. 5, un assegno integrativo per merito pari a L.1.000.000 nei casi in cui abbiano ottenuto nell'anno scolastico precedente una media dei voti non inferiore ai 28/30mi per gli studenti di cui alla lettera a) dell'Art. 2 e di 7,5/10mi per gli studenti di cui alla lettera b) e c) dell'Art. 2.

Nei casi in cui il reddito familiare annuo procapite risulti superiore a L.16.666.666 l'assegno di studio non viene corrisposto.

L'assegno di studio integrativo per merito è corrisposto al termine dell'anno scolastico di riferimento su presentazione di apposita domanda e documentazione da parte dello studente.

Il reddito familiare annuo procapite è determinato dividendo la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno fiscale precedente per il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.

Ai fini della determinazione dei redditi si fa riferimento alle basi imponibili al netto degli abbattimenti e delle passività deducibili determinate a norma della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche.

I redditi percepiti dai figli possono venire esclusi dal calcolo, di cui al comma precedente purchè i titolari dei redditi vengano esclusi anche dal numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.

Articolo 5 (3)

A tutti gli studenti, sia che frequentino corsi di studio in territorio che fuori territorio, viene corrisposto un contributo libri pari a L.300.000= per gli studenti di cui alla lettera a) dell'Art. 2; di L.200.000= per gli studenti di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 2.

Non sono ammessi al godimento del contributo libri gli studenti dei corsi di formazione professionale in territorio che godono dei benefici previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'Art. 12 della Legge n.10 del 13 febbraio 1980 (Legge sulla Formazione Professionale).

Agli studenti di cui alla lettera b) e c) del precedente Art. 2, le cui sedi scolastiche sono quotidianamente raggiungibili, è rimborsato il costo dell'abbonamento per il loro trasporto a mezzo di servizi pubblici, secondo la Tabella differenziata per i vari punti del territorio, approvata annualmente dalla Commissione Pubblica Istruzione.

Articolo 6 (4)

La corresponsione dell'assegno di studio avviene:

a) per gli studi universitari e parauniversitari, entro tre mesi dall'assenso della Commissione Pubblica Istruzione per l'anno in cui è avvenuta l'iscrizione al corso di studi e, per gli anni susseguenti, dietro presentazione dell'attestato comprovante che lo studente è regolarmente iscritto all'anno successivo e ha superato tutti gli esami dell'anno di corso precedente previsti dal piano di studio, approvato dal Consiglio di Facoltà.

b) per gli studenti che frequentano i corsi di cui al punto b) dell'Art. 2 della presente Legge, entro tre mesi dall'assenso della Commissione Pubblica Istruzione dopo l'avvenuta iscrizione al corso di studi e, per gli anni susseguenti, dietro presentazione dell'attestato comprovante che lo studente è stato promosso ed è regolarmente iscritto all'anno successivo. Ferme restando le condizioni previste dalla presente legge per il percepimento, l'assegno di studio viene confermato, per una sola volta, anche nel caso di passaggio da uno ad un altro corso di studi, purchè tale passaggio avvenga senza interruzione degli studi.

Nessun beneficio è attribuito a chi, già in possesso di laurea o diploma, frequenta corsi di studio dello stesso grado di quelli svolti.

Articolo 7 (5)

Lo studente che rimane arretrato o non ottiene la promozione al corso superiore, decade dal godimento dell'assegno.

Lo studente è peraltro riammesso ad usufruire dell'assegno di studio alle seguenti condizioni:

- a) per gli studi universitari e parauniversitari, qualora riesca a conseguire la laurea entro un anno di tolleranza rispetto alla durata prevista dal corso di laurea prescelto, avrà diritto ad essere reintegrato per le annualità non corrispostegli;
- b) per gli altri studi: qualora venga promosso al corso superiore, purchè la perdita dell'anno non si verifichi una seconda volta, nel qual caso decadrà definitivamente dal godimento dell'assegno, salvo che, su deliberazione della Commissione Pubblica Istruzione, la perdita sia riconosciuta come causata da malattia o forza maggiore, con l'esclusione assoluta della volontà del giovane; nel qual caso, la Commissione Pubblica Istruzione disporrà per la reintegrazione nel godimento dell'assegno.

Articolo 8 (6)

E' soggetto all'obbligo dell'integrale rimborso dell'assegno percepito, lo studente, unitamente a colui che esercita la patria potestà o la tutela nel caso di minori, per il quale è accertata la inosservanza dell'obbligo della frequenza o lo studente universitario che non ha sostenuto con esito positivo almeno tre esami dell'anno trascorso previsti dal piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà ed in tutti i casi di interruzione degli studi, salvo casi di dimostrata malattia o forza maggiore con l'esclusione assoluta della volontà del giovane da valutarsi a giudizio insindacabile della Commissione Pubblica Istruzione.

Per il recupero delle somme percepite o trattenute indebitamente, si applica la procedura di mano regia.

TITOLO III PRESTITO SULLA FIDUCIA

Articolo 9 (7)

Gli studenti di cui al precedente Art. 2, ai fini di contribuire all'autofinanziamento dei propri studi, e coloro che intendono elevare le proprie conoscenze scientifico-culturali, attraverso l'acquisizione di un titolo di studio superiore, possono usufruire del prestito sulla fiducia da erogarsi secondo le modalità previste dagli articoli successivi.

Articolo 10 (8)

Hanno diritto al prestito sulla fiducia di studenti e gli studenti-lavoratori che desiderino conseguire una laurea o una specializzazione presso le Università o un diploma presso gli Istituti Statali o legalmente parificati fuori del territorio della Repubblica e che rilascino titoli riconosciuti validi secondo la prassi, gli accordi, i trattati e le convenzioni tra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati o per atto unilaterale della Repubblica, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) effettiva residenza nel territorio della Repubblica;
- b) regolare iscrizione e ammissione sia per il primo anno che per gli anni successivi ai corsi di studio prescelti e per gli studenti universitari e parauniversitari aver superato almeno tre esami previsti dal piano di studio approvato dal Consiglio di Facoltà dell'anno decorso;
- c) reddito familiare annuo procapite non superiore a L.13.333.333.

Nei casi in cui il richiedente sia minorenne la domanda deve essere congiuntamente firmata dal genitore o da chi esercita la patria potestà o tutela.

Il genitore o chi esercita la patria potestà o tutela è legalmente responsabile, senza diritto di rivalsa nei confronti del minorenne delle somme erogate a titolo di prestito sulla fiducia fino all'anno scolastico corrispondente al compimento del diciottesimo anno di età.

Per la determinazione del reddito familiare procapite, si procede secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 4 della presente Legge.

Articolo 11 (9)

Il prestito sulla fiducia viene erogato dalla Pubblica Amministrazione mediante l'apertura di una linea di credito in conto corrente per conto terzi, garantita dallo Stato.

Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con Istituti di Credito sammarinesi apposite convenzioni che prevedano a carico della Pubblica Amministrazione l'onere del 50% degli interessi dovuti.

Le cambiali rilasciate a garanzia delle operazioni bancarie di cui sopra sono assoggettate alla imposta di bollo dello 0,10 per mille.

Articolo 12 (10)

Il prestito viene concesso al beneficiario in rate annuali di L.4.000.000= (quattromilioni) cadauna per ogni annualità del corso prescelto.

Articolo 13 (11)

Il rimborso del prestito può avvenire in qualsiasi momento o in qualsiasi forma. Il rimborso diventa esigibile trascorsi tre anni dal termine del corso normale di studio.

Nel caso in cui il prestito sia stato concesso ad uno studente di scuola media superiore, il rimborso è esigibile, ai sensi del comma precedente, se lo studente non si iscrive a corsi universitari o parauniversitari.

Lo studente può effettuare il rimborso mediante rate trimestrali nell'arco di tanti anni quanti sono gli anni per i quali ha usufruito del prestito.

In caso di interruzione degli studi, il rimborso della somma beneficiata diventa legalmente esigibile, trascorso un anno dall'interruzione stessa, mediante rate trimestrali al tasso maggiorato del 25% di cui al comma 2 dell'Art.11, salvo casi di dimostrata malattia o forza maggiore, con l'esclusione assoluta della volontà del giovane, da valutarsi a giudizio insindacabile della Commissione Pubblica Istruzione.

TITOLO IV BORSE DI STUDIO

Articolo 14 (12)

Al fine di conseguire maggiore specializzazione nel campo di studi prescelti, maggiore professionalità nel lavoro e, in relazione agli obiettivi della programmazione socio-economica, sono istituite le borse di studio di cui agli articoli seguenti.

Articolo 15 (13)

Sono istituite borse di studio annuali, riservate a diplomati e a laureati, per frequentare corsi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in Università, scuole di specializzazione o Istituti o Enti di ricerca sammarinesi o stranieri che rilascino titoli o attestati riconosciuti validi secondo la prassi, gli accordi, i trattati, le convenzioni fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati, o riconosciuti per atto unilaterale della Repubblica di San Marino.

Articolo 16 (14)

Per accedere alle borse di studio è necessario dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) effettiva residenza in territorio;
- 2) regolare iscrizione ed ammissione sia per il primo che per gli anni successivi ai corsi di studio previsti dal precedente articolo 15;
- 3) essere titolare di reddito familiare procapite di cui alla tabella dell'Art. 4 della presente legge e/o non esercitare attività di lavoro stabile e continuativo per oltre sei mesi durante l'anno.

Articolo 17 (15)

Le borse di studio di cui al precedente Art. 15 per gli studenti che frequentano corsi di studio e ricerca fuori territorio, vengono erogate in forma scaglionata, tenendo conto dell'ammontare del reddito annuo procapite, sulla base della tabella di cui all'Art. 4 della presente Legge:

1° Scaglione: L.3.000.000 più il rimborso del 60% delle tasse di iscrizione previste dai singoli corsi e documentate da regolare quietanza;

2° Scaglione: L.2.000.000 più il rimborso del 40% delle tasse di iscrizione previste dai singoli

corsi e documentate da regolare quietanza;
3° Scaglione: L.1.000.000 più il rimborso del 20% delle tasse di iscrizione previste dai singoli corsi e documentate da regolare quietanza.

Gli studenti che frequentino corsi di studio e ricerca nel territorio della Repubblica di San Marino o in sedi quotidianamente raggiungibili godono di un rimborso delle tasse di iscrizione nella misura prevista dagli scaglioni di reddito di cui sopra.
Nei casi in cui il reddito familiare annuo procapite risulti superiore all'importo stabilito dal terzo comma dell'Art. 4 della presente Legge, la borsa di studio non viene assegnata.

Articolo 18 (16)

Le borse di studio sono confermate con il passaggio all'anno successivo e con il superamento di tutte le prove richieste dell'anno decorso.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni presso le quali vengono utilizzate.

La corresponsione delle borse di studio avviene entro tre mesi dall'assenso della Commissione Pubblica Istruzione per l'anno in cui è avvenuta l'iscrizione al corso di studi e per gli anni susseguenti, dietro presentazione dell'attestato comprovante che lo studente è regolarmente iscritto all'anno successivo e ha superato tutte le prove previste dal piano di studio dell'anno precedente.

Articolo 19 (17)

Il Congresso di Stato, sentito il parere della Commissione Pubblica Istruzione, in base a particolari opportunità e/o ad accordi stipulati con Istituti ed Enti di ricerca, ha la facoltà di istituire borse di studio speciali, di determinare l'ammontare, di stabilire i requisiti di ammissione e di indicare le sedi presso cui dovranno essere usufruite.

Articolo 20 (18)

I borsisti hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuamente attività di studio e ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.

La non osservanza delle norme statutarie delle singole scuole comporta la decadenza dal godimento della borsa di studio.

In caso di interruzione del corso di studio il borsista ha l'obbligo della restituzione immediata delle somme percepite, salvo casi di dimostrata malattia o forza maggiore con l'esclusione assoluta della volontà del giovane, da valutarsi a giudizio insindacabile della Commissione Pubblica Istruzione.

Per il recupero delle somme percepite o trattenute indebitamente, si applica la procedura di mano regia.

Articolo 21 (19)

Il borsista che rimane in arretrato e non ottiene il passaggio all'anno di corso successivo, decade dal godimento della borsa di studio.

Lo studente è per altro riammesso a godere della borsa di studio qualora riesca a conseguire il titolo finale entro un anno di tolleranza rispetto alla durata prevista dal corso di studio e di ricerca prescelto, nel qual caso avrà diritto ad essere reintegrato per le annualità non corrispostegli.

Articolo 22 (20)

Entro un anno dal termine del corso di studio e ricerca il borsista dovrà depositare presso il Dicastero Pubblica Istruzione una dettagliata relazione sull'attività di studio e ricerca compiuta, unitamente ad una copia della tesi finale e al certificato comprovante il conseguimento del titolo finale di studio.

Articolo 23 (21)

Il godimento delle borse di studio di cui agli articoli precedenti è incompatibile e non cumulabile con altri contributi della stessa natura messi a disposizione da Enti o Istituzioni pubblici, sia della Repubblica di San Marino che stranieri.

TITOLO V GRUPPI STUDIO LAVORO

Articolo 24 (22)

Sono costituiti gruppi studio-lavoro per permettere l'acquisizione degli strumenti e delle conoscenze pratiche nell'ambito professionale e indirizzo di studio e permettere il necessario collegamento fra l'attività pratica e quella di studio e ricerca.

Essi sono riservati agli studenti universitari, parauniversitari, delle scuole medie superiori e dei corsi di formazione professionale anche in territorio, che non svolgano alcuna attività lavorativa, che abbiano compiuto il 14° anno di età e che siano in possesso della licenza di scuola media inferiore.

Nelle stesse condizioni possono entrare a far parte dei gruppi studio-lavoro i giovani che hanno interrotto gli studi da non più di due anni e che non svolgano attività lavorative.

Ai partecipanti i gruppi studio-lavoro verrà corrisposto un gettone di presenza a titolo di borsa di studio a tutti gli effetti legali.

Articolo 25 (23)

I gruppi studio-lavoro sono costituiti sulla base di committenze programmate dalla Pubblica Amministrazione e previo accordo con le categorie economiche e le organizzazioni sociali per i lavori richiesti dai settori privati e autonomi, per un periodo non superiore a sei mesi.

Allo scopo della costituzione e valutazione dei gruppi studio-lavoro si formerà una commissione apposita composta da un rappresentante del Dicastero Pubblica Istruzione, da un rappresentante degli uffici del lavoro, da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale; partecipano ai lavori della commissione i funzionari degli uffici della Pubblica Amministrazione e i rappresentanti delle categorie economiche e organizzazioni sociali interessate.

La costituzione dei gruppi studio-lavoro è resa nota tramite appositi bandi pubblici emessi dal Congresso di Stato.

Ogni bando dovrà indicare le caratteristiche generali del lavoro, la determinazione della durata, la data di scadenza per la presentazione delle domande, il numero degli studenti, i requisiti richiesti e ogni altro elemento utile.

In ogni caso, i gruppi di studio-lavoro devono essere organizzati in modo tale da rispettare le norme di Legge sul lavoro ed in particolare quelle sul lavoro minorile.

Le domande di iscrizione ai gruppi studio-lavoro devono essere indirizzate al Dicastero Pubblica Istruzione, che rilascerà regolare ricevuta.

L'assegnazione ai gruppi avviene in ordine di presentazione della domanda, tenuto conto dei requisiti specifici richiesti per ciascun gruppo.

TITOLO VI NORME GENERALI

Articolo 26 (24)

Coloro che intendono ottenere i benefici di cui ai titoli II - III- IV della presente Legge, devono fare richiesta, su appositi moduli, alla Commissione della Pubblica Istruzione e presentare la domanda unitamente alla documentazione richiesta, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno alla Cancelleria degli Affari Interni che rilascia regolare ricevuta.

E' ammessa la parziale tardiva presentazione dei documenti aggiuntivi solo in caso di dimostrata forza maggiore e in ogni caso sulla domanda devono essere segnalati i documenti mancanti.

Le domande relative ai benefici della presente Legge debbono essere controfirmate da colui che esercita la patria potestà o la tutela nei riguardi del minore di età.

La Commissione Pubblica Istruzione, accertata la regolarità della domanda e la presenza dei requisiti, dà luogo alla corresponsione dell'assegno di studio e al rilascio dell'attestazione di concessione del prestito e delle borse di studio con provvedimento firmato dal segretario della Commissione Pubblica Istruzione.

La Commissione Pubblica Istruzione, onde accertare la corrispondenza dei requisiti richiesti, può avvalersi di tutti gli eventuali elementi certi e documentati che sia possibile reperire. A tali effetti la Commissione Pubblica Istruzione può richiedere la documentazione relativa ad altri uffici dello Stato.

Nei casi in cui l'attribuzione dei benefici previsti sia dubbia, la Commissione delibera caso per caso a maggioranza dei presenti.

Il Dicastero Pubblica Istruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, pubblica il manifesto per la comunicazione dei termini di presentazione delle domande e della documentazione necessaria.

Le somme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'Art. 4; al primo comma dell'Art. 5; al primo comma dell'Art. 10 lettera c); all'Art. 12 e al primo comma dell'Art. 17, nella formulazione del testo introdotto dalla presente Legge, sono aggiornate per mezzo di apposito Decreto Reggenziale da emettersi entro il mese di settembre di ciascun anno, sentito l'Ufficio Statale di Statistica e su conforme parere della Commissione Pubblica Istruzione.

Articolo 27 (25)

Il finanziamento della presente Legge è previsto su apposito capitolo di bilancio del Dicastero Pubblica Istruzione.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28 (26)

Ai fini del conseguimento dei benefici di cui alla presente Legge per l'anno 1987/88 il termine per la presentazione delle domande dei corsi di formazione professionale di cui alla lettera b) dell'Art. 2 della presente Legge è prorogato fino al 31 gennaio 1988.

In analogia sono prorogati tutti i termini di scadenza previsti dalla presente Legge.

Le domande per il conseguimento dei benefici previsti nella Legge 2 dicembre 1982 n.110, per l'anno scolastico 1987/88 presentate entro il 30 novembre 1987 presso la Cancelleria di Stato sono ritenute valide agli effetti della presente Legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 febbraio 1988/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

NOTE:

(1) Così sostituito dall'Art. 1 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.

(2) Così sostituito dall'Art. 2 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.

(3) Corrispondente all'Art. 4 bis della Legge 2 dicembre 1982, n.110 aggiunto con l'Art. 3 della

Legge 11 dicembre 1987 n.146

- (4) Corrispondente all'Art. 5 della Legge 2 dicembre 1982, n.110.
- (5) Corrispondente all'Art. 6 della Legge 2 dicembre 1982, n.110.
- (6) Corrispondente all'Art. 7 della Legge 2 dicembre 1982, n.110 così come sostituito dall'Art. 4 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (7) Corrispondente all'Art. 8 della Legge 2 dicembre 1982, n.110.
- (8) Corrispondente all'Art. 9 della Legge 2 dicembre 1982, n.110 così come sostituito dall'Art. 5 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (9) Corrispondente all'Art. 10 della Legge 2 dicembre 1982, n.110.
- (10) Corrispondente all'Art. 11 della Legge 2 dicembre 1982, n.110 così come sostituito dall'Art. 6 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (11) Corrispondente all'Art. 12 della legge 2 dicembre 1982, n.110 così come sostituito dall'Art. 7 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (12) Corrispondente all'Art. 13 della Legge 2 dicembre 1982, n.110.
- (13) Corrispondente all'Art. 14 della Legge 2 dicembre 1982, n.110 così come sostituito dall'Art. 8 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (14) Corrispondente all'Art. 14 I della Legge 2 dicembre 1982, n.110 aggiunto con l'Art. 9 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (15) Corrispondente all'Art. 14 II della Legge 2 dicembre 1982, n.110 aggiunto con l'Art. 9 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (16) Corrispondente all'Art. 14 III della Legge 2 dicembre 1982, n.110 aggiunto con l'Art. 9 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (17) Corrispondente all'Art. 14 IV della Legge 2 dicembre 1982, n.110 aggiunto con l'Art. 9 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (18) Corrispondente all'Art. 14 V della legge 2 dicembre 1982, n.110 aggiunto con l'Art. 9 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (19) Corrispondente all'Art. 14 VI della Legge 2 dicembre 1982, n.110 aggiunto con l'Art. 9 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (20) Corrispondente all'Art. 14 VII della Legge 2 dicembre 1982, n.110 aggiunto con l'Art. 9 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (21) Corrispondente all'Art. 14 VIII della Legge 2 dicembre 1982, n.110 aggiunto con l'Art. 9 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (22) Corrispondente all'Art. 15 della Legge 2 dicembre 1982, n.110 così come sostituito dall'Art. 10 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (23) Corrispondente all'Art. 16 della Legge 2 dicembre 1982, n.110 così come sostituito dall'Art. 11 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (24) Corrispondente all'Art. 17 della Legge 2 dicembre 1982, n.110 così come sostituito dall'Art. 12 della Legge 11 dicembre 1987, n.146.
- (25) Corrispondente all'Art. 18 della Legge 2 dicembre 1982, n.110.
- (26) Corrispondente all'Art. 13 della Legge 11 dicembre 1987, n.110.